

Fano, li 24.11.2021

*A tutte le Aziende interessate
loro sedi*

Circolare n. 23/2021

OGGETTO: NOVITA' PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

La Legge n. 165 del 19 novembre 2021 di conversione del Decreto n. 127/2021, che ha introdotto l'estensione dell'obbligo della certificazione verde covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati (green pass), prevede alcune novità con decorrenza **dal 21 novembre 2021**:

- I lavoratori possono richiedere di consegnare al Datore di Lavoro copia del proprio green pass, con conseguente esonero, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi Datori di Lavoro; **precisiamo che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha rappresentato al Parlamento ed al Governo alcune criticità sulla consegna del green pass da parte del lavoratore al Datore di lavoro.**
- La verifica del green pass nei confronti dei lavoratori somministrati compete all'utilizzatore.
- E' stato confermato che per i lavoratori dipendenti la scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tale caso, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a concludere il turno di lavoro.
- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dei lavoratori sospesi (lavoratori che hanno comunicato di non possedere il green pass) può essere rinnovato anche più volte fino al 31 dicembre 2021.

Vi ricordiamo l'importanza di adottare le procedure e i documenti idonei al processo di verifica del possesso del green pass, facendo particolare attenzione alla redazione della policy (regolamento) aziendale che descrive il metodo adottato per i controlli.

Le nostre recenti Circolari e la mail con i relativi allegati del 14/10/2021 possono esservi di supporto per il corretto adempimento degli obblighi scaturenti dalla disciplina in vigore.

Inoltre, in caso di assenza del lavoratore per mancanza di green pass valido, sarà necessario, al momento del controllo da parte dell'azienda:

- compilare il "verbale di accertamento e contestazione del mancato possesso del certificato verde covid-19"
- in alternativa, inviare (con data certa) una comunicazione al dipendente relativa all'assenza di green pass valido, al fine di dimostrare l'assenza del lavoratore in caso di verifiche successive da parte degli organi di controllo

Per il caricamento e la gestione delle presenze mensili, nell'ipotesi di lavoratore assente per mancanza di green pass valido, sarà necessario indicare la causale "Ass" (Assenza Ingiustificata).

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

E' in fase di emanazione un nuovo D.L. da parte del Governo con ulteriori modifiche alla normativa vigente, a notizie ufficiali da parte del Governo Vi forniremo gli aggiornamenti.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*